



Decreto Dirigenziale n. 355 del 16/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D:LGS. 3 APRILE 2006, N.152. VOLTURA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 1827 DEL 23/11/2001, RILASCIATO ALLA DITTA CONCERIA SAN ROCCO DI LUCIANO G. & FIGLI S.N.C. IN FAVORE DELLA DITTA MANAGER LEATHER S.R.L.. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE DELL'IMPIANTO: VIA CELENTANE, N.13 DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 1827 del 23/11/2001 la ditta Conceria San Rocco di Luciano G & Figli s.n.c. con sede produttiva in via Celentane, n.13 del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata in via provvisoria ai sensi del D.P.R. 203/88 art.12, relativamente agli impianti utilizzati per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli;

CHE con nota prot. n.869022 del 20/10/2010 è stata acquisita la richiesta di voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del succitato Decreto Dirigenziale dalla ditta San Rocco di Luciano G & Figli s.n.c alla ditta Manager Leather s.r.l. per cambio di ragione sociale, in uno alla dichiarazione del legale rappresentante che all'impianto, già autorizzato, non sono state apportate modifiche di nessun genere come da relazione tecnica a firma dell'Ing. Fabio Mancuso.

CONSIDERATO:

CHE come esplicitamente dichiarato, nulla è mutato nella lavorazione, nel ciclo produttivo nelle condizioni di installazione e di esercizio dell'impianto già oggetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 1827 del 23/11/2001 in ditta San Rocco di Luciano G & Figli s.n.c

RITENUTO:

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1827 del 23 novembre 2001.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 1827 del 23/11/2001 dalla ditta San Rocco di Luciano G & Figli s.n.c in favore della ditta Manager Leather s.r.l. subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati;
- 3) di precisare che la voltura non modifica la natura di autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera, che ha validità fino all'emissione di quella definitiva da rilasciarsi all'esito dei controlli ARPAC* ;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 1827 del 23/11/2001 e, in particolare:
 - a. periodicità semestrale dei controlli delle emissioni: effettuare durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra all'ARPAC e Amministrazione Provinciale Avellino);

* fatto salvo ogni adempimento cui la ditta sia tenuta in forza della vigente normativa, in particolare a quanto disposto dall'art. 281 D.Lgs. 152/06 e succ.modd. ed intt.

- b. qualità delle sostanze inquinanti come da schema allegato provenienti dagli impianti industriali a cui asservono i corrispondenti punti di emissione;

5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402, e per quanto ivi previsto dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e D.M. Ambiente 25 agosto 2000;
 - c. in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - e. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - f. comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - g. l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - h. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 7) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
- 9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta Manager Leather s.r.l. con sede dell'impianto in Via Celentane, n.13 (area ind.le) e sede legale in Via San Rocco n. 28 del medesimo Comune;
- 11) di inviargli copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (ex ASL AV/2) e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 12) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr.Luigi Rauci)